

## TI\_GERICHTE TI-90658 vom 25. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-90658](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-90658)

FR: TI\_GERICHTE TI-90658 du 25 septembre 2006

IT: TI\_GERICHTE TI-90658 del 25 settembre 2006

### Erwägungen

#### E. 1

CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). ■Valori patrimoniali■ non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (■echte und unechte Surrogate■, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all'originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).

Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l'istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell'art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell'art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d'inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incumbenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

Il sequestro presso il notaio del prezzo di vendita di un immobile è pertanto giustificato nella misura in cui colpisce quanto di spettanza dell'accusato \_\_\_\_\_.

Certo, allo stato attuale non è ancora dato sapere se la totalità degli ordini di sequestro emanati dall'autorità inquirente concerna valori (globalmente) superiori al provento di reato, rispettivamente alla possibile entità del risarcimento compensatorio. Questo in quanto la perquisizione, che sola permetterà di "tirare le somme" non ha ancora potuto aver luogo. Per questo motivo nella sentenza 25 settembre 2006, inerente altro reclamo di \_\_\_\_\_ (GIAR 332.2006.2), si è concluso:

"7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incumbenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR

## **E. 2**

novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato) e dissequestrando gli altri."

Il principio valemutatatis mutandi (visto in particolare l'attuale impossibilità di determinare con precisione quale sia la parte di spettanza di \_\_\_\_\_) anche per quanto sequestrato con l'ordine qui impugnato.

10.

Diversa, se non opposta, è la questione relativa alla parte di spettanza di \_\_\_\_\_. Il magistrato inquirente, in proposito (Osservazioni, punto 4), ha esplicitamente affermato di aver dovuto "bloccare" anche la parte del reclamante \_\_\_\_\_ in quanto non (ancora) nota l'entità della stessa. Ed ha aggiunto che non appena sarà noto il credito riconosciuto ai membri della Comunione ereditaria provvederà al dissequestro della parte non di pertinenza dell'accusato.

Così stando le cose, sarebbe del tutto pleonastico (se non addirittura fonte di futuri disguidi interpretativi) che questo giudice accogliesse il reclamo dissequestrando "la parte di spettanza" di uno dei reclamanti senza indicare di quale parte si tratti, di quale valore economico abbia, di quali spese debbano andare in deduzione prima della determinazione dell'importo netto, rispettivamente senza indicare chi è deputato a determinare tale parte. Molto più opportuno indicare che una volta chiarita la spettanza in modo indiscutibile, al reclamante \_\_\_\_\_ basterà formulare istanza di dissequestro al magistrato inquirente per ottenere tempestiva decisione in merito (lasciando così a quest'ultimo la possibilità di verificare che il riparto sia avvenuto correttamente e senza influssi derivanti dal sequestro della "parte" del coerede).

11.

In conclusione, il reclamo di \_\_\_\_\_ deve essere respinto, mentre che quello di \_\_\_\_\_, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto è evaso ai sensi del considerando n. 10 della presente.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1. Il reclamo 12/13 luglio 2006 presentato da \_\_\_\_\_ contro l'ordine di sequestro 3 luglio 2006 di sequestro del "residuo del prezzo trattenuto a titolo fiduciario e a favore dei venditori \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_" è respinto.

2. Il reclamo 10/13 luglio 2006 presentato da \_\_\_\_\_ contro l'ordine di sequestro 3 luglio 2006 del "residuo del prezzo trattenuto a titolo fiduciario e a favore dei venditori \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_" è evaso ai sensi dei considerandi.

3. La tassa di giustizia fissata in FRS 600.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico di \_\_\_\_\_ nella misura di due terzi (2/3) per il resto a carico dello Stato.

4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.